

gione d'equità, la quale fu invocata soventi volte dalle precedenti Legislature. Essa ha per base il seguente procedimento. Si prendono i voti degli elettori che giustificano la loro assenza e si aggiungono al competitore dell'eletto. Se questa aggiunta trasloca la maggioranza trasportandola dall'eletto nel suo concorrente, si considera come nulla l'elezione; nel caso contrario l'elezione si considera come valida. Questa norma fu seguita nell'ultima Legislatura quando si trattò dell'elezione di Strambino, di Vistrorio e di molti altri collegi; di maniera che seguendo noi questa medesima norma, se ai 46 voti ottenuti dal competitore dell'eletto di Santhià nella seconda votazione, aggiungiamo i 107 voti degli elettori di Gattinara e di Arborio, i quali protestano di non aver potuto intervenire per forza maggiore, avremmo in totale voti 153, numero evidentemente maggiore di 86 che ottenne l'onorevole signor Talucchi.

Come ognuno vede, ogni ragione di giustizia e di equità concorre a provare che ad ogni modo l'elezione del signor Talucchi non può considerarsi come valida, e ciò nell'ipotesi che i fatti allegati nella protesta siano meritevoli di considerazione.

Ora viene la questione di fatto, quella cioè di sapere se effettivamente i fatti esposti nella protesta meritino la vostra considerazione. Io non voglio prendere ad analizzare le singole ragioni, colle quali l'onorevole relatore tentò di dimostrare che quella protesta non dovesse essere tenuta in nessun conto. Solamente mi limiterò a dire che chi protesta a nome degli elettori di Gattinara e di Arborio è lo stesso sindaco di Gattinara, il quale protesta sul suo onore, ed inoltre adduce motivi, i quali sono di una evidente probabilità. Infatti si riducono a questo che i fiumi ed i torrenti che intersecano le strade per cui dovevano passare gli elettori erano gonfi, e non potevano valicarsi per difetto di ponti e di porti natanti. Ma questi fatti non hanno niente di inverosimile per chi conosce il territorio di Santhià e di Gattinara, e per chi ricorda le lunghe piogge cadute all'occasione delle elezioni.

Al postutto, se mai esiste dubbio su questi fatti, giustizia vuole che si ordini un'inchiesta per constatare i medesimi. La convenienza di questa inchiesta è pure confermata dai precedenti delle passate Legislature. Io potrei citare molti di questi precedenti, ma mi limiterò ad un solo. Verso la fine della prima Legislatura si procedeva all'elezione del deputato di Crescentino, al verbale di quella elezione andava unita una protesta degli elettori di Costanzana che dichiaravano di non aver potuto intervenire all'elezione, per la circostanza che il decreto di convocazione del collegio era stato pubblicato nel comune solo la sera innanzi il giorno di convocazione. Bastò questa dichiarazione del sindaco di Costanzana perchè la Camera nella sua saviezza ordinasse un'inchiesta onde constatare il fatto perchè avrebbe avuto scrupolo di validare un'elezione quando 23 elettori allegavano una causa legittima che a loro dispetto li aveva distolti dal prender parte all'elezione. Io non credo che la presente Legislatura voglia essere men tenera dei diritti nazionali che non lo furono le precedenti.

Quindi, sebbene costi assai al mio animo di non poter fin d'oggi salutare a mio collega sui banchi di questo Parlamento un personaggio della cui amicizia e confraternità altamente mi onoro, sono ciò nullameno costretto di supplicare la Camera a volere sospendere la validazione della presente elezione, e ad ordinare una inchiesta intesa a riconoscere la verità dei fatti contenuti nella protesta in discorso.

CESANO. Signori, io accetto la quistione nei termini in cui è stata posta dall'onorevole signor Chiò.

Io suppongo che il maggior numero degli elettori di un col-

legio, trattenuti da un ostacolo invincibile di natura, trattenuti da forza maggiore, non abbiano potuto prender parte all'elezione. Codesta elezione è stata fatta dalla minor parte che si trovava sul luogo. Per quanto paia a primo aspetto cosa poco equa il dirla valida, tuttavia io non esito a pronunciarmi per la sua validità.

Signori, trattandosi di accidenti derivanti da forza maggiore vi sono due regole, le quali, perchè fondate sulla retta ragione, debbono aver la loro applicazione in queste più sublimi regioni della politica, come l'hanno nei negozi dei privati. La prima regola reca che quando si tratta di punire, in tal caso la forza maggiore serve di scusa, di discolpa: *quum agitur de coercendo, vis major, vis divina excusat*. Secondo l'altra regola, trattandosi di danno cagionato da forza maggiore, codesto danno non dà diritto ad alcun risarcimento. *Damnum fatale, damnum divinitus immissum, nullam admittit reparationem*. Un soldato in congedo deve esser di ritorno al suo reggimento in un giorno preciso; si mette in via in tempo in cui può giungervi comodamente, ma colpito per istrada da una febbre, oppure arrestato da un fiume, da un torrente, che ingrossati di molto non si possono superare, è costretto a fermarsi, e non può arrivare se non se tre o quattro giorni dopo il tempo prefisso al reggimento. Si dimanda se codesto soldato sia punibile. *Vis major excusat*. Nessuno dirà che cotesto soldato meriti di essere soggetto a punizione.

Un litigante è condannato; la sentenza è manifestamente iniqua, ingiusta, mostruosa. Cotesto litigante si propone di appellare dalla medesima. Si mette in viaggio per recarsi al luogo del tribunale ad interporre il suo appello. Gli stessi accidenti che hanno trattenuto il soldato dal giungere in tempo al suo reggimento trattengono questo litigante dal giungere in tempo utile nel luogo del tribunale. Il tempo utile è scaduto, la sentenza ha fatto transito in cosa giudicata. Cotesto litigante allega gli accidenti che l'hanno trattenuto; il danno quindi a cui andrebbe soggetto, non potendo ottenere l'emendazione della sentenza, vuol essere rimesso in tempo ad appellare. Rispondò che nol può, che dovrà soggiacere a questo danno per quanto ingiusta ed iniqua sia la sentenza, perchè *damnum fatale nullam admittit reparationem*.

Infatti non potrebbe farsi luogo ad un risarcimento di questo danno senza ledere il diritto acquistato all'altro litigante col trascorso del termine utile per appellare.

Facciamo applicazione al caso nostro di codeste regole: se la legge elettorale stabilisse, come da alcuni si desidererebbe una multa contro quei tali elettori che non si trovano il giorno dell'elezione a deporre nell'urna elettorale il loro voto, il loro suffragio, senza dubbio gli elettori d'Arborio e Gattinara che non hanno potuto per una causa da loro indipendente, loro non imputabile, trovarsi il giorno dell'elezione nel luogo in cui doveva codesta elezione seguire, dovrebbero essere ascoltati se volessero sottrarsi alla multa, alla pena inflitta dalla legge. Ma domandano che sia invalidata l'elezione che è stata fatta dalla minor parte che si è trovata sul luogo, e domandano quindi che si rinnovi codesta elezione. Non havvi che a rispondere loro che *damnum fatale nullam admittit reparationem*; che se non hanno potuto esercitare il loro diritto elettorale, se non hanno potuto prender parte all'elezione, soffrirono un danno sì, ma soffrirono un danno per una forza superiore. Anche in questo caso il diritto che si è acquistato al candidato eletto dalla minor parte è inviolabile, e vuol essere come tale scrupolosamente rispettato.

Signori, mi si dirà che non trattasi qui semplicemente dell'interesse dei privati, ma dell'interesse dello Stato stesso. Che lo Stato ha interesse affinché gli elettori intervengano